

## CONDIZIONI GENERALI VENDITA ON LINE

Le presenti condizioni generali possono essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento dalla **TECNO ACQUE di POETA GIUSEPPE** che provvederà a darne comunicazione attraverso gli appositi canali di comunicazione alla clientela. Il consumatore si impegna ed obbliga, ogni qualvolta intervenga una modifica delle presenti condizioni generali, a provvedere alla loro stampa e conservazione.

### **Pagamenti**

Il pagamento dei prodotti acquistati e delle relative spese di spedizione dovrà essere effettuato dal cliente seguendo uno dei seguenti sistemi di pagamento disponibili: Paypal con carta di credito, bonifico bancario, contrassegno.

#### ***Pagamento con Paypal mediante carta di credito***

Con questa modalità il pagamento avviene all'atto dell'inoltro dell'ordine mediante l'utilizzo da parte del cliente di una delle carte di credito disponibili e indicate on line sul sito di registrazione paypal, il servizio può essere utilizzato da tutti i possessori di carta di credito che si sono registrati sul sito paypal [www.paypal.it](http://www.paypal.it), la registrazione è gratuita e gli acquirenti non pagano spese aggiuntive.

Il pagamento tramite paypal è sicuro, i dati della carta di credito vengono trasferiti crittografati su server sicuro Paypal e comunicati ai circuiti autorizzativi tramite rete.

Il software utilizzato contempla le migliori tecniche di cifratura delle informazioni secondo il protocollo SSL (Secure Socket Layer), quindi tutte le informazioni personali e i dati della carta di credito vengono inviati via Internet senza che occhi indiscreti possano raggiungerli.

**La Tecno Acque di Poeta Giuseppe** nella persona del suo titolare Signor Giuseppe Poeta non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento ed illecito che possa essere fatto da parte di terzi di carte di credito all'atto del pagamento dei prodotti acquistati. In nessun momento della procedura d'acquisto la **Tecno Acque di Poeta Giuseppe** è infatti in grado di conoscere il numero di carta di credito dell'acquirente che viene trasmesso tramite una connessione protetta direttamente al circuito Paypal.

Il Cliente dovrà compilare un form in cui gli saranno richiesti tutti i dati necessari all'esercente per poter soddisfare l'ordine (nominativo, indirizzo, etc.). La pagina riepilogativa del negozio virtuale dovrà prevedere l'indicazione del totale dell'ordine ed un pulsante che redireziona l'acquirente alla pagina di pagamento posto sul server sicuro di Paypal.

La pagina di pagamento conterrà, in un'apposita form, il nome dell'esercente e l'importo della transazione, mentre sarà cura del cliente inserire il numero della carta di credito, la scadenza, il nome del titolare ed un indirizzo di posta elettronica. L'inserimento di dati sensibili (nominativo e numero di carta di credito) avverrà in modalità sicura (il server Paypal è un server sicuro con crittografia a 128 bit) a totale garanzia per l'acquirente. Paypal raccoglie i dati relativi alla transazione (dati della carta e importo) e li inserisce nei circuiti autorizzativi internazionali. Attraverso i circuiti internazionali viene raggiunto l'Istituto che ha emesso la carta ed ottenuto un esito positivo o negativo alla richiesta d'autorizzazione, la risposta viene comunicata a Paypal. Il server di Paypal redireziona l'acquirente sul server della struttura tecnica; in questo modo all'acquirente viene presentata una pagina di risposta che gli comunica se il suo ordine è confermato o meno.

Contestualmente, il server di Paypal trasmette due messaggi di posta elettronica: uno all'esercente ed uno all'acquirente, nei quali riassume i dati della transazione. L'intero processo si risolve in circa venti secondi.

Il pagamento con carte di credito è sottoposto alle seguenti condizioni: - occorre fornire il numero telefonico fisso di casa (indicare l'intestatario dell'utenza se diverso dall'ordinante)

- l'intestatario dell'ordine deve essere un cliente registrato e deve corrispondere anche al titolare della carta di credito

- i prodotti saranno spediti all'indirizzo dell'intestatario dell'ordine Pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato e contrassegno Questi sistemi di pagamento sono affidabili e tutti largamente utilizzati per le transazioni commerciali, si tenga però presente che l'ordine verrà tenuto in sospeso ed inviato soltanto ad avvenuta comunicazione dell'accredito da parte della banca o dell'ufficio postale. I tempi effettivi di tali comunicazioni variano a secondo dell'istituto di credito o del singolo ufficio postale di emissione.

***Bonifico bancario anticipato*** - da accreditare presso:

INTESTATARIO Tecno Acque di Poeta Giuseppe

Conto Corrente IBAN :IT70D051641691300000012182

Il pagamento con bonifico bancario è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il bonifico bancario dovrà pervenire entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'ordine. Oltre tale data l'ordine sarà considerato nullo.

Il bonifico dovrà indicare:

- La causale con la descrizione o numero dell'oggetto;
- Il numero e la data dell'ordine;
- Il nome e il cognome dell'ordinante.

### **Pagamento in contrassegno**

Con questo sistema di pagamento è possibile ricevere a casa la merce pagandola al momento della consegna.

### **Spedizioni**

Il Cliente sempre tenuto a controllare che la merce non sia danneggiata e che corrisponda effettivamente a quella acquistata. Se così non fosse, è suo diritto rifiutarla e contestarla direttamente al vettore. Nel caso l'acquirente si accorgesse che un prodotto (o più) si presentasse non integro, danneggiato, o alterato, è tenuto a contattarci immediatamente, per telefono, fax, o e-mail, e a rispedirci la merce in un tempo non superiore ad una settimana.

Una volta accertato il dolo, il cliente verrà risarcito o riceverà una nuova spedizione secondo il desiderio del cliente stesso. In ogni caso gli verrà restituito il costo del rinvio della merce. Reclami arrivati dopo 5 giorni dal ricevimento della spedizione non verranno presi in considerazione.

### **Diritto di Recesso**

È facoltà del cliente, di esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dal ricevimento della merce ( Dlgs 185/99). Possono però esercitare questo diritto, solo consumatori privati, le ditte commerciali ne sono esclusi.

## **LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI A DISTANZA (PER POSTA, TELEFONO, INTERNET, TELEVENDITE) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 185 DEL 1999**

### **1) I “contratti a distanza”: definizione ed evoluzione della disciplina.**

Il Decreto Legislativo n. 185 del 1999, che ha attuato in Italia la Direttiva CE n. 7 del 1997, è la norma fondamentale della disciplina dei “contratti a distanza”, cioè di tutti i contratti stipulati “tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza [...] che impiega soltanto una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso” (art. 1). Le tecniche di comunicazione a distanza sono appunto quelle che permettono le trattative e la conclusione del contratto senza “la simultanea presenza fisica” (cioè nello stesso luogo) delle persone del fornitore - venditore e del consumatore – cliente (art. 1).

Per “consumatore” si intende un soggetto che effettua acquisti non legati alla sua attività professionale. L'allegato I al Decreto include, fra le “tecniche di comunicazione a distanza”, tutte quelle realizzate per: posta, compresi i cataloghi ed i coupons sulla stampa (le c.d. operazioni di mailing e di couponing), telefono, fisso o mobile (anche videotelefono), e fax (le c.d. operazioni di telemarketing, cioè di marketing telefonico), radio o televisione (e telefono per il contatto del venditore: sono le c.d. “radiovendite” e “televendite”), posta elettronica (e-mail) e, per analogia, tutti gli acquisti effettuati su Internet. Quest'ultimo caso rappresenta il commercio elettronico, o e-commerce c.d. B2C – Business to Consumer, cioè quello effettuato con singoli privati che acquistano per se stessi o per le loro famiglie e non con imprese, professionisti, organizzazioni nonprofit ed Enti Pubblici, insieme di casi che rappresenta invece l'e-commerce c.d. B2B – Business to Business, cioè con operatori professionali, che è escluso da questa disciplina.

Il Decreto Legislativo 185/1999 sostituisce, per i contratti a distanza (Sicuramente per quelli conclusi per corrispondenza, ma la norma di seguito citata veniva applicata per analogia anche agli altri tipi di contratti a distanza, mancando per essi, fino al 1999, una disciplina specifica.) , la precedente disciplina dettata dal

Decreto Legislativo n. 50 del 1992 (attuativo della Direttiva CEE n. 577 del 1985) che regolava i “contratti conclusi fuori dai locali commerciali”, fra i quali rientravano, in forza del suo art. 9, anche i contratti a distanza, denominati “altre forme speciali di vendita”. Oggi questa disciplina si applica solo alle vendite c.d. “porta a porta”, cioè a quelle effettuate da un agente o rappresentante dell’impresa presso il domicilio del cliente (od un altro luogo in cui questo si trovi per ragioni di lavoro, studio o cura), ed a pochi altri casi, come, per esempio, le vendite effettuate nell’occasione di escursioni organizzate dall’operatore commerciale (o produttore) al di fuori dei propri locali commerciali, per esempio, presso uno stabilimento di produzione (art. 1, Decreto Legislativo 50/1992).

Sempre il Decreto Legislativo 185/1999, inoltre, è stato integrato per ciò che riguarda il commercio elettronico del tipo B2C – Business to Consumer dal Decreto Legislativo n. 70 del 2003, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva CE n. 31 del 2000 relativa al commercio elettronico ed ai servizi della società dell’informazione. Il Decreto Legislativo 70/2003 non ha abrogato il 185/1999, ma ha rafforzato il diritto all’informazione del consumatore ed ha lasciato inalterato il suo diritto di recesso dall’acquisto e le relative modalità. Infine, esso ha disciplinato la responsabilità del provider, vale a dire del fornitore dei servizi di accesso e di memorizzazione dei dati su Internet, che il Decreto 185/1999 non disciplinava. Per l’esposizione dei contenuti del Decreto Legislativo n. 70 del 2003, rimandiamo al nostro precedente articolo sull’argomento pubblicato su questa rivista.

*Tabella 1) Il quadro normativo dei contratti a distanza e di quelli conclusi fuori dai locali commerciali coi consumatori (clienti non professionali).*

ATTO NORMATIVO

ATTUALE CAMPO DI APPLICAZIONE

Decreto Legislativo n. 50 del 1992

Vendite “porta a porta

Decreto Legislativo n. 185 del 1999

Vendite per posta, per telefono, per radio o televisione e telefono (televendite), sul web per mezzo di Internet (e-commerce B2C)

Decreto Legislativo n. 70 del 2003

Integra la disciplina del Decreto Legislativo n. 185 del 1999 sulle vendite via Internet (e-commerce B2C)

Il Decreto Legislativo 185/1999 non si applica ai contratti a distanza relativi ai servizi finanziari (l’esclusione di essi è confermata per il commercio elettronico dall’art. 4 del Decreto Legislativo 70/2003), ai contratti conclusi tramite distributori automatici, con operatori delle telecomunicazioni utilizzando telefoni pubblici, a quelli relativi a beni immobili (esclusa la locazione) ed alle vendite all’asta (art. 2).

E’ vietata in ogni caso qualsiasi fornitura non richiesta di beni o servizi al consumatore se questa comporti una richiesta di pagamento da parte del fornitore, anzi, il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva e la mancata risposta non significa consenso (art. 9). In questo caso, quindi, il consumatore può trattenere il bene od usufruire del servizio senza alcun obbligo di pagamento del prezzo richiesto o di effettuare un’altra prestazione corrispettiva.

## **2) La tutela del consumatore nei contratti a distanza prevista dal Decreto Legislativo n. 185 del 1999: il diritto all’informazione.**

La tutela del consumatore nei contratti a distanza o, comunque, nei contratti conclusi fuori da un locale commerciale, si basa sul diritto all’informazione su tutti gli elementi del contratto e le circostanze rilevanti per la sua stipulazione ed esecuzione e sul diritto al recesso dal contratto.

L’art. 3, comma 1°, del Decreto Legislativo 185/1999 disciplina il diritto all’informazione del consumatore, che, prima di concludere qualsiasi contratto a distanza, deve conoscere in tempo utile e con un mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione utilizzata: l’identità e l’indirizzo geografico del fornitore (punto ribadito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 70/2003), le caratteristiche essenziali del bene o servizio, il prezzo del bene, le spese di consegna, le modalità del pagamento (contrassegno, bonifico bancario, carta di credito, ecc.) e della consegna del bene o della prestazione del servizio, l’esistenza del diritto di recesso e le sue modalità di esercizio di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999, il costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza (se non è effettuata con la tariffa di base), la durata della validità dell’offerta e del prezzo, la durata minima del contratto se questo è ad esecuzione continuata o periodica, i servizi di assistenza e le garanzie commerciali esistenti ( Ricordiamo che per l’acquisto di beni mobili di consumo (non per i servizi), la garanzia per i difetti della cosa venduta è stata fissata in 26 mesi dalla consegna di essa dal Decreto Legislativo n. 24 del 2002 - attuativo della Direttiva CE n. 44 del 1999 - , che ha introdotto l’articolo

1519 – sexies del Codice Civile). Queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile e lo scopo commerciale del contatto deve essere dichiarato in modo inequivocabile. Inoltre, il consumatore deve ricevere conferma per scritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo (nel senso di conservabile: per esempio, sia su un documento cartaceo che con un'e-mail), di tutte le informazioni previste dall'art. 3, comma 1°, prima od al momento dell'esecuzione del contratto (art. 4).

### **3) La tutela del consumatore nei contratti a distanza prevista dal Decreto Legislativo n. 185 del 1999: il diritto di recesso.**

L'art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999 disciplina il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza. Il cliente ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza l'obbligo di specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrente dal giorno di ricevimento del bene da parte del consumatore o, nel caso di acquisto di un servizio, dal giorno della conclusione del contratto o, in entrambi i casi, dal giorno del ricevimento della conferma scritta delle informazioni di cui all'art. 4, purché entro tre mesi dalla conclusione stessa. Se il fornitore non ha soddisfatto l'obbligo di cui all'art. 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Salvo diverso accordo fra le parti, il consumatore non può recedere dal contratto a distanza se la fornitura del servizio acquistato ha già avuto inizio prima della scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra, se il prezzo dei beni o dei servizi acquistati è legato alle fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, se i beni sono personalizzati o rapidamente deteriorabili (per esempio, alimentari freschi) o per loro natura non possono essere rispediti (è il caso, ormai classico ed importantissimo, dei beni digitalizzabili acquistati e scaricati in FTP – File Transfer Protocol dal sito del venditore su Internet (E' l'operazione informatica denominata "download"), per es., musica, immagini, software, e-book o libri elettronici, ecc.), per la fornitura di quotidiani o periodici, per i servizi di scommesse o lotterie.

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche con telegramma, telex o fax, ma deve essere confermata con raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive (art. 5, 4° comma).

Non appena sarà emanato il DPR sull'utilizzo della posta elettronica certificata, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2004, sarà possibile inviare le comunicazioni di recesso anche con messaggi di posta elettronica (e-mail), sempre nello stesso termine. Per posta elettronica certificata si intendono quelle e-mail i cui sistemi di gestione (I gestori dei sistemi di posta elettronica certificata saranno solo quelli inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) rispondono ad una serie di requisiti di sicurezza (inviolabilità) e tracciabilità e che forniscono al mittente documentazione (ricevuta) elettronica attestante l'invio e la consegna all'indirizzo elettronico del destinatario dei documenti informatici spediti, in modo tale che il loro valore legale è equivalente a quello di una raccomandata con avviso di ricevimento. Esercitato il recesso, il consumatore deve restituire il bene già consegnato secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine di restituzione non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

Le spese di restituzione del bene (di solito, spese di spedizione) sono le uniche a carico del consumatore. Il fornitore dovrà, invece, restituire al consumatore le somme da questo versate entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso, vale a dire dal giorno del ricevimento della raccomandata A.R. o del messaggio inviato con gli altri strumenti di comunicazione sopra citati e poi confermato con raccomandata A.R. (art. 5, commi 5°, 6° e 7°).

Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia coperto parzialmente od interamente da un credito (al consumo) concesso al cliente dal fornitore o da un terzo (società finanziaria o banca), il contratto di credito al consumo si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso secondo le modalità di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare al terzo che ha concesso il credito l'avvenuto recesso del consumatore e le somme eventualmente versate dal terzo concedente il credito al fornitore sono da questo restituite al finanziatore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati (art. 5, comma 8°).

Ricordiamo che il Decreto Legislativo 50/1992 (che si applica ancora alle vendite "porta a porta") limitava il diritto all'informazione del consumatore alle sole modalità del recesso (Che il consumatore poteva esercitare per i contratti a distanza e può ancora esercitare per le vendite c.d. "porta a porta" sempre senza penalità e senza l'obbligo di fornire le motivazioni del suo recesso) ed il termine di quest'ultimo in sette giorni (inclusi i festivi) decorrenti dal ricevimento della merce per gli acquisti di beni e dalla sottoscrizione dell'ordine per gli

acquisti di servizi che aumentava a sessanta giorni nel caso in cui il fornitore avesse omesso di informare il cliente sui termini e le modalità del diritto di recesso (artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 50/1992). Le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e gli effetti di esso per la restituzione del prezzo già versato e della merce già consegnata sono identici a quanto previsto dal Decreto Legislativo 185/1999, eccezion fatta per il termine di restituzione della merce di sette giorni decorrenti dal ricevimento della stessa (artt. 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 50/1992).

#### **4) La tutela del consumatore dalle comunicazioni commerciali indesiderate ed, in particolare, dallo "spamming" informatico**

L'altra norma molto importante del Decreto Legislativo 185/1999 è quella contenuta nell'art. 10 dedicato ai "limiti all'impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza". Questo prevede che "l'impiego da parte di un fornitore (venditore) del telefono, della posta elettronica (attraverso) sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o del fax richiede il consenso preventivo del consumatore" (1° comma), mentre per "l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza" (per esempio, gli invii postali) è sufficiente che il consumatore "non si dichiari esplicitamente contrario" ad esso (2° comma).

Quindi, per la chiamata telefonica vocale o l'invio di un fax a fini di contatto commerciale c'è bisogno del consenso preventivo del consumatore – ricevente, per cui, nella pratica, si inizia sempre la telefonata chiedendo il consenso al consumatore contattato per la continuazione della conversazione o per il successivo invio del fax. E' sufficiente il consenso verbale dal momento che la norma non richiede quello scritto.

Per quanto riguarda specificamente l'invio di e-mail (posta elettronica), stando alla lettera della legge, occorre il consenso preventivo del destinatario solo se la comunicazione è prodotta da un "sistema automatizzato di chiamata", vale a dire senza l'intervento di un operatore - persona fisica.

Questa norma, che aveva il chiaro scopo di porre un limite al c.d. "spam" o "spamming" su Internet ( E' che è stata il primo tentativo di fare questo nella nostra legislazione.), vale a dire l'invio di "comunicazioni commerciali non sollecitate" (come sono state poi definite dall'art. 9 del Decreto Legislativo 70/2003) tramite posta elettronica, non ha ottenuto risultati rilevanti, in quanto è molto difficile per il fornitore - mittente acquisire il consenso preventivo del consumatore - destinatario (Il consenso preventivo all'invio di comunicazioni per posta elettronica è tipico, sul web, per le mailing list o i gruppi di discussione tematici rivolti ad un pubblico di destinatari interessati ad un certo argomento e per i clienti professionali - e non per i consumatori non professionali - di un certo prodotto o servizio. ) ad invii di questo tipo, mentre è impossibile per il consumatore sapere se l'e-mail a lui inviata è il prodotto di un sistema automatizzato di chiamata (impostabile da qualsiasi programma di posta elettronica che può spedire lo stesso messaggio a migliaia di indirizzi diversi) o è stata personalizzata da un operatore.

Non è un caso che l'art. 9 del successivo Decreto Legislativo 70/2003 abbia accantonato la richiesta del "consenso preventivo" per offrire al consumatore destinatario di posta elettronica contenente comunicazioni commerciali non richieste una protezione consistente nell'obbligo, per il fornitore – mittente, di qualificare questi messaggi "in modo chiaro ed inequivocabile" e di "contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni" (di solito, inviando un'e-mail con questo rifiuto all'indirizzo elettronico del mittente – fornitore). E questo vale per le e-mail mandate sia da sistemi automatizzati che da operatori, dal momento che la norma citata non pone alcuna distinzione. L'art. 9 del Decreto Legislativo 70/2003 ha, quindi, implicitamente abrogato il 1° comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo 185/1999 nella parte riguardante la posta elettronica, data la manifesta incompatibilità della norma successiva con quella precedente (Come previsto dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile).

Come si vede, si è passati da un tipo di tutela più forte, ma difficilissima da applicare in concreto, ad una che permette uno o più invii iniziali di posta elettronica non richiesta che però il consumatore può facilmente bloccare.

Il problema dell'acquisizione del "consenso preventivo" del consumatore – destinatario di messaggi indesiderati di posta elettronica con contenuto commerciale inviati da sistemi automatici di chiamata rischia di essere riproposto dal 1° comma dell'art. 13 della Direttiva CE n. 58 del 2002 sul "trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche" che, appunto, lo richiede. Il 2° comma di questo articolo prevede, per le e-mail "personalizzate", cioè quelle che provengono da un operatore – persona fisica, che sia sufficiente dare al destinatario la possibilità di opporsi all'invio di esse in futuro. Questa Direttiva non è stata però ancora recepita in Italia, anche perché parecchi fra i suoi principi sono già presenti nella nostra legislazione sulla tutela dei dati personali, vale a dire nella c.d. Legge sulla "Privacy" n. 675 del 1996 e successive.

Una norma di questo tipo sembra, però, superata dall'evoluzione della tecnica ancor prima di entrare in vigore. Questo perché rimane sempre la grande difficoltà (se non l'impossibilità) di distinguere tra la posta elettronica elaborata ed inviata da un dispositivo automatico e quella "personalizzata" da un operatore – persona fisica, dato che la "personalizzazione" del messaggio per il singolo consumatore – destinatario è oggi ottenibile su vasta scala grazie a dei normali software di posta elettronica o di marketing diretto via Internet di larghissima diffusione.

#### **5) Gli altri aspetti della disciplina dei contratti a distanza.**

Per quanto riguarda poi la competenza processuale per le controversie civili derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 185/1999, l'art. 14 di esso stabilisce che è quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Tale competenza è inderogabile. La stessa previsione per le vendite "porta a porta" è fatta dall'art. 12 del Decreto Legislativo 50/1992.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 185/1999, le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria) sono legittimate ad agire (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1998 - Legge intitolata alla "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", attuativa anche della Direttiva CE n. 27 del 1998 relativa ai "provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori" che ha introdotto in Italia la fondamentale innovazione della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative per la tutela degli "interessi diffusi" dei consumatori - ) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, qualora ritengano che questi siano stati lesi dalle violazioni delle disposizioni del Decreto 185/1999, richiedendo al giudice competente:

- l'inibizione degli atti e dei comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori,
- l'adozione delle misure idonee a correggere od eliminarne gli effetti dannosi,
- la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale qualora tale pubblicità possa contribuire a correggere od eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Infine, l'art. 11 sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore dal Decreto Legislativo 185/1999 e la nullità di ogni pattuizione in contrasto con essi.

Anche in questo caso, la stessa previsione per le vendite "porta a porta" è fatta dall'art. 10 del Decreto Legislativo 50/1992 in relazione, ovviamente, ai diritti attribuiti al consumatore in quest'ultimo atto normativo.

#### **Con carta di credito e Bonifico Bancario (Spedizione con corriere SDA) :**

Consegna entro 3 giorni dall'evasione dell'ordine.

Da 0-30 kg costo **€ 12,00**

#### **Spedizione tramite servizio Postale:**

Pacco ordinario consegna in 5-7 giorni, pagamento in contrassegno alla consegna della merce

Fino 20 kg costo **€ 12,00**

**NOVITA' !** Spedizione gratuita per importi uguali o superiori a 150 euro.

#### **Controversie**

Per eventuali controversie il tribunale di competenza è quello relativo al domicilio di appartenenza del venditore.

#### **Controversie nel commercio elettronico B2C: competenza giurisdizionale e legge applicabile**

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Il decreto legislativo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico
3. Competenza giurisdizionale:
  - A) la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995)
  - B) la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
  - C) i criteri per la individuazione del giudice competente in materia di contratti conclusi dai consumatori posti dal Regolamento 44/2001/CE

## D) Legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C

### 1. Premessa

Tra le più rilevanti questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo del commercio elettronico, vi sono senz'altro quelle della individuazione del giudice competente a conoscere di una data controversia e della legge ad essa applicabile quando la lite presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico italiano. Le attività commerciali svolte on-line non possono infatti che risentire fortemente della transnazionalità propria della Rete<sup>1</sup>.

Particolare importanza assumono dette questioni nell'ambito del commercio elettronico B2C (Business to Consumer) con riguardo al consumatore, parte debole del contratto on-line<sup>2</sup> che abbisogna di particolare protezione giuridica.

Ciò allorché, naturalmente, la lite tra prestatore di un servizio della società dell'informazione<sup>3</sup> e consumatore non possa trovare più agevole ed efficace soluzione tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)<sup>4</sup>.

D'altra parte, è altresì vero che, di frequente, sono gli stessi operatori della Rete a ricorrere ad una serie di accorgimenti volti ad attenuare i rischi connessi alla individuazione del giudice competente e della legge applicabile con riguardo alle contrattazioni telematiche. Così, ad esempio, possono essere inseriti nel sito web appositi disclaimer attraverso cui restringere l'offerta solo a determinati paesi<sup>5</sup>.

Le fattispecie che presentano elementi di estraneità sono, com'è noto, oggetto del diritto internazionale privato, oggi disciplinato in Italia innanzitutto dalla legge 218/1995<sup>6</sup>, oltre che dalle convenzioni internazionali in vigore per il nostro paese e dalla normativa comunitaria.

Nonostante le loro peculiarità, anche le attività del commercio elettronico B2C sono dunque, attualmente, soggette a detta disciplina, alla quale pertanto occorrerà rifarsi per (tentare di) risolvere i problemi concernenti la competenza giurisdizionale<sup>7</sup> e la legge applicabile alle relative controversie.

Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme rilevanti sono quelle contenute nel titolo II della L. 218/1995 (in particolare negli artt. 3 e 4) e, come si vedrà, nella sezione 4 (artt. 15-17) del Regolamento 44/2001/CE, dedicata ai "contratti conclusi dai consumatori".

Con riguardo invece alla legge applicabile, si renderà necessario analizzare in particolare l'art. 57 della L. 218/1995 nonché le norme della Convenzione di Roma del 1980 dedicate ai contratti conclusi dai consumatori (art. 5).

Prima di esaminare tali disposizioni, occorrerà però soffermarsi brevemente anche sul recente D.L.vo 70/2003, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il quale contiene norme rilevanti sia in tema di competenza giurisdizionale che di legge applicabile alle controversie del commercio elettronico, nonché in materia di composizione delle liti.

### 2. Il decreto legislativo 70/2003 di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico

Con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003<sup>8</sup>, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001<sup>9</sup>, l'Italia ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno<sup>10</sup>. Obiettivo fondamentale del decreto sul commercio elettronico (art. 1, comma 1) è quello di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (come definiti dall'art. 2), fra i quali il commercio elettronico, garantendo così il buon funzionamento del mercato<sup>11</sup>.

Tra le definizioni vevoli ai fini del provvedimento si ricordano (art. 2, comma 1):

A) servizi della società dell'informazione: le attività economiche svolte in linea (on-line) nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Detta norma prevede che per servizio della società dell'informazione deve intendersi qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi<sup>12</sup>;

B) prestatore: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

C) prestatore stabilito: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato.

Viene specificato che "la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore";

D) destinatario del servizio: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

E) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'art. 3 del decreto sul commercio elettronico introduce il principio in base al quale il controllo dei servizi della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine dell'attività. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del provvedimento, pertanto, i servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano devono conformarsi alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato, oltre che alle norme del decreto in esame.

Le disposizioni relative all'ambito regolamentato (definito dall'art. 2, comma 1, lett. h)) non possono d'altra parte limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro (art. 3, comma 2).

Si specifica inoltre, per quel che qui interessa, che alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del Regolamento CE n. 44/2001 (art. 3, comma 3), disposizioni che saranno analizzate nel prosieguo<sup>13</sup>.

Rilevante in questa sede è anche quanto previsto dall'art. 4 del D.L.vo 70/2003, secondo cui le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3, appena esaminate, non trovano applicazione, tra l'altro, nei seguenti casi:

a) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;

b) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori<sup>14</sup>.

Ciò posto, il provvedimento disciplina alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico – disciplina a cui sono dunque soggetti i prestatori stabiliti in Italia – sancendo in primo luogo il principio dell'assenza di autorizzazione preventiva per l'accesso e l'esercizio dell'attività di prestatore di un servizio della società dell'informazione (art. 6) e ponendo in secondo luogo una serie di obblighi informativi a carico di detto prestatore.

Si prevedono pertanto informazioni generali obbligatorie che devono essere sempre fornite dal prestatore ai destinatari del servizio, in primis ai consumatori (art. 7); si prevedono inoltre specifici obblighi di informazione con riguardo alle comunicazioni commerciali, sollecitate e non (art. 8) nonché con riguardo alla conclusione di contratti on-line (art. 12).

Il provvedimento disciplina altresì, in maniera articolata, la responsabilità dei provider, prevedendo sostanzialmente che sui "prestatori intermediari" non ricada alcuna responsabilità per i contenuti a condizione che detti provider non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi (artt. 14-16). Viene posto poi in favore dei provider il principio dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17).

Con riguardo, infine, alla composizione delle controversie nel commercio elettronico, l'art. 19 del provvedimento in parola stabilisce che, in caso di lite, al prestatore e al destinatario del servizio della società dell'informazione deve essere riconosciuta la possibilità di adire anche organi di composizione extragiudiziale, operanti anche per via telematica<sup>15</sup>.

La direttiva 2000/31/CE si occupa invece espressamente anche dei ricorsi giurisdizionali. L'art. 18, par. 1, stabilisce infatti che "gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa".

In base al considerando 52 della direttiva, inoltre, "l'esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici"<sup>16</sup>.

### **3. Competenza giurisdizionale: A) la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 218/1995)**

Deve ricordarsi innanzitutto che la già richiamata legge 218/1995 stabilisce espressamente che le sue disposizioni, in ogni caso, "non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia" (art. 2, comma 1).

Ciò posto, il titolo II della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (artt. 3-12) regola la giurisdizione italiana<sup>17</sup> prevedendo innanzitutto che essa sussiste quando (art. 3, comma 1) - il convenuto è domiciliato o residente in Italia - o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile - e negli altri casi in cui è prevista dalla legge<sup>18</sup>.

Il secondo comma dell'art. 3 L. 218/1995 aggiunge che la giurisdizione italiana sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 – quest'ultima relativa ai contratti conclusi dai consumatori – del titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>19</sup>, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.

In virtù di questa norma, in materia civile e commerciale, anche nel caso di convenuto non domiciliato in uno degli Stati firmatari della Convenzione, troveranno dunque applicazione i criteri per l'individuazione del giudice competente posti dalle richiamate sezioni di essa (oggi sostituita, come si vedrà, dal Regolamento 44/2001/CE)<sup>20</sup>.

Rispetto alle altre materie, la giurisdizione italiana sussiste infine anche in base ai criteri nazionali stabiliti per la competenza per territorio (art. 3, comma 2, L. 218/1995)<sup>21</sup>.

L'art. 4, comma 1, L. 218/1995 prevede d'altra parte che, quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se "le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo".

Il secondo comma della disposizione citata aggiunge inoltre che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili<sup>22</sup>.

#### **4. Segue: B) la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il Regolamento 44/2001/CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

Con la già richiamata Convenzione di Bruxelles del 1968, i membri originari della CEE hanno inteso porre in essere un regime uniforme in materia di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>23</sup>.

Si tratta di una Convenzione c.d. doppia, in quanto prevede sia regole uniformi sulla giurisdizione sia un regime agevolato per l'efficacia delle decisioni.

La Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata oggi sostituita dal Regolamento 44/2001/CE del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>24</sup>.

Il Regolamento è entrato in vigore il primo marzo 2002 e, in quanto tale, è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'Unione europea.

Come disposto dal provvedimento, nella misura in cui esso sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione deve intendersi oggi rivolto al Regolamento (art. 68).

Con riguardo al campo di applicazione del provvedimento in esame, il suo art. 1 prevede che esso trovi applicazione in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Il Regolamento non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa<sup>25</sup>.

Sono inoltre espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento:

- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

Il principio fondamentale accolto dal Regolamento in materia di competenza giurisdizionale è quello secondo cui la competenza a conoscere di una data controversia presentante elementi di estraneità spetta al giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo.

A questo proposito, infatti, l'art. 2, par. 1, stabilisce che, salve le altre disposizioni del Regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

Alle persone che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate, si applicheranno comunque le norme sulla competenza vigenti per i cittadini (art. 2, par. 2).

L'art. 3 aggiunge che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nel provvedimento. In particolare, nei loro confronti non potranno essere adottate le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I del Regolamento in esame.

Ciò vale a dire che, per l'Italia, allorché si sia in presenza di un convenuto domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, non potranno trovare applicazione "l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218" sopra illustrati.

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23 (proroga di competenza) del Regolamento (art. 4, par. 1).

Come già visto, per l'Italia, si applicheranno dunque in siffatta ipotesi gli artt. 3 e 4 L. 218/199526.

Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I del provvedimento (art. 4, par. 2).

Accanto al "foro generale" costituito dal domicilio del convenuto, il Regolamento 44/2001/CE prevede poi "competenze esclusive" per determinate categorie di controversie; "competenze speciali" che istituiscono fori facoltativi a quello generale per certe materie; e, infine "competenze imperative" finalizzate alla protezione del contraente "debole" in materia assicurativa e nelle ipotesi di contratti conclusi da consumatori.

## **5. Segue: C) i criteri per la individuazione del giudice competente in materia di contratti conclusi dai consumatori posti dal Regolamento 44/2001/CE**

Sulla base della citata normativa, nel caso di una controversia sorta nell'ambito del commercio elettronico B2C tra soggetti operanti in ordinamenti giuridici diversi, sia che la parte che si avrebbe intenzione di citare in Italia sia domiciliata in uno Stato appartenente all'Unione europea, sia che essa sia domiciliata altrove<sup>27</sup>, troveranno dunque applicazione i criteri sulla competenza giurisdizionale posti dal Regolamento 44/2001/CE per le controversie civili e commerciali, più precisamente quelli di cui alla sezione 4 del provvedimento, dedicata ai contratti conclusi dai consumatori.

D'altra parte, occorre oggi far riferimento anche a quanto espressamente previsto per il commercio elettronico dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/31/CE, sopra brevemente illustrato, il quale, come accennato, stabilisce che alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 3).

Rilevante ai fini della presente analisi è dunque la summenzionata sezione 4 del Regolamento, la quale disciplina i "contratti conclusi dai consumatori" (artt. 15, 16 e 17) introducendo per essi un apposito sistema di competenze di carattere c.d. imperativo,

sulla base del presupposto che in tale tipologia contrattuale "è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali" (considerando n. 13 del Regolamento).

Secondo l'art. 15, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, è regolata dalle disposizioni che si vanno ad illustrare, qualora<sup>28</sup>:

- a) si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
- b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
- c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Nel nostro caso, l'attività di commercio elettronico ben può considerarsi, ai fini della norma, quale attività diretta, tramite la Rete, verso una pluralità di Stati incluso, normalmente, anche lo Stato di domicilio del consumatore.

Troveranno dunque applicazione i criteri posti dal Regolamento 44/2001/CE per l'individuazione del giudice competente in materia di contratti dei consumatori.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma ivi possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività, detta controparte è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato (art. 15, par. 2).

Le norme previste dal Regolamento per i contratti conclusi dai consumatori non si applicano ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale (art. 15, par. 3).

Ciò premesso, secondo quanto stabilito dall'art. 16, nei casi previsti dall'art. 15 appena illustrato, l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta:

- o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte,
- o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta invece solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

Le disposizioni dell'articolo 16 non pregiudicano d'altra parte il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della sezione 4 del Regolamento.

Si vede dunque come il Regolamento 44/2001/CE, nel suo ambito di applicazione, tuteli il consumatore on-line dando a costui la possibilità di scegliere se convenire la controparte avanti il giudice dello Stato di proprio domicilio, evitando un giudizio all'estero, o avanti il giudice dello Stato di domicilio dell'altra parte, qualora ritenuto conveniente.

Più rigide si presentano invece le regole per chi esercita attività di commercio elettronico in ambito comunitario, il quale sarà costretto a citare il consumatore domiciliato in uno Stato membro solo ed esclusivamente in detto Stato.

Nel caso di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, troveranno invece applicazione per l'Italia, come sopra illustrato, i criteri di cui agli artt. 3 e 4 L. 218/1995.

Ciò significa che il consumatore domiciliato in Italia potrà comunque ivi convenire in giudizio la controparte straniera non domiciliata in ambito europeo, in virtù del richiamo operato alla Convenzione di Bruxelles, oggi Regolamento 44/2001/CE, dall'art. 3, comma 2, L. 218/1995; mentre la controparte del consumatore non domiciliato in uno Stato membro, stante il medesimo richiamo, non potrà – salvo casi particolari – adire il giudice italiano.

A questo proposito occorre ricordare anche che, secondo l'art. 14 del D.L.vo 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori, nell'ambito di applicazione di detto provvedimento, giudice italiano territorialmente competente sarà inderogabilmente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore<sup>29</sup>.

Le disposizioni della sezione 4 del Regolamento 44/2001/CE concernenti i contratti dei consumatori, appena esaminate, possono essere derogate, secondo l'art. 17, solo da una convenzione:

posteriore al sorgere della controversia, o che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella sezione, o che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

Occorre ricordare anche quanto previsto dal successivo art. 23 del Regolamento ("Proroga di competenza"), secondo cui qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro<sup>30</sup>. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Sempre secondo la medesima disposizione, la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: per iscritto o oralmente con conferma scritta, o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Va sottolineato che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza (art. 23, par. 2).

Con riguardo ai consumatori, le clausole attributive di competenza non sono però valide se in contrasto con le disposizioni dell'art. 17 sopra esaminato.

Si prevede altresì che il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso sia competente. Tale norma non si applica se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza (proroga tacita di competenza, art. 24).

Deve rilevarsi infine che un ulteriore carattere di "imperatività" delle disposizioni del Regolamento poste a tutela dei consumatori si rinviene nel fatto che le decisioni pronunciate in violazione delle norme sopra illustrate non potranno essere riconosciute negli altri Stati membri in virtù del divieto posto dall'art. 35 del Regolamento.

## **6. Legge applicabile alle controversie del commercio elettronico B2C**

Il giudice italiano adito secondo le norme illustrate, superata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione, si troverà poi – nel corso di un procedimento regolato dalla legge processuale italiana (art. 12 L. 218/1995)<sup>31</sup> – a dover decidere la controversia applicando alla fattispecie la legge sostanziale richiamata dalle norme italiane di conflitto o quella legge di cui alle convenzioni internazionali eventualmente applicabili. Con riguardo, per quel che qui interessa, alle obbligazioni contrattuali, l'art. 57 L. 218/1995 prevede che esse siano in ogni caso<sup>32</sup> regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>33</sup>, resa esecutiva in Italia con la legge 18 dicembre 1984, n. 97534, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Tra le altre convenzioni internazionali rilevanti in materia, occorre senz'altro ricordare che in Italia le norme di conflitto uniformi della Convenzione di Roma non risultano applicabili ad un tipo contrattuale di frequente utilizzazione nel commercio internazionale: la vendita di cose mobili corporali, la quale è sottoposta alla Convenzione dell'Aja del 1955<sup>35</sup>.

In via interpretativa, è d'altra parte possibile ritenere che, per le vendite riguardanti i consumatori, trovino comunque applicazione le disposizioni per essi più favorevoli contenute nella Convenzione di Roma del 1980<sup>36</sup>.

Deve ricordarsi, inoltre, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci<sup>37</sup>, dal cui campo di applicazione sono però espressamente esclusi i contratti di consumo, vale a dire vendite aventi ad oggetto "merci acquistate per uso personale, familiare o domestico". Tuttavia, detta Convenzione si applica anche in questo ultimo caso se il venditore sapeva, o doveva sapere, che la merce era acquistata per un "tale uso".

In questa sede saranno brevemente illustrate le norme principali poste dalla Convenzione di Roma del 1980 con riguardo, in particolare, ai consumatori<sup>38</sup>.

Il criterio fondamentale adottato dalla Convenzione è quello secondo cui il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (art. 3).

L'art. 5 dell'Accordo detta d'altra parte una disciplina specifica per i contratti conclusi dai consumatori, vale a dire quei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che possa considerarsi estraneo alla sua attività professionale, nonché i contratti destinati al finanziamento di tale fornitura<sup>39</sup>.

Per tale categoria contrattuale, la suddetta disposizione prevede dunque che la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto (condizioni queste che paiono sussistere nel caso delle contrattazioni via Internet<sup>40</sup>) o
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

In mancanza di scelta effettuata a norma del sopra richiamato art. 341, si prevede inoltre che i contratti conclusi dal consumatore siano sottoposti alla legge del paese nel quale quest'ultimo ha la sua residenza abituale, sempreché ricorrano le condizioni sopra enunciate (art. 5, par. 3)<sup>42</sup>.

In ambito di commercio elettronico B2C, sulla base della disciplina dettata dalla Convenzione di Roma con riguardo alle obbligazioni contrattuali, salve le altre convenzioni internazionali eventualmente applicabili, in caso di lite con un prestatore di un servizio della società dell'informazione domiciliato o meno in uno Stato membro dell'Unione europea, il consumatore con residenza abituale in Italia potrà pertanto sempre contare, quantomeno, sull'applicazione da parte del giudice italiano delle disposizioni imperative previste dalla legge nazionale a sua protezione<sup>43</sup>.

Occorre precisare in proposito che, ai sensi dell'art. 11 del già richiamato D.L.vo 185/1999, relativo ai contratti a distanza conclusi dai consumatori, si prevede espressamente che, "ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste" dal suddetto provvedimento, il quale dovrà pertanto, in ogni caso, trovare applicazione.

Analogamente:

- in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, l'art. 1469quinqies cod. civ.44, prescrive che "è inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata" dagli artt. 1469bis e ss. cod. civ. "laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea";

- con riguardo alla vendita di beni di consumo, l'art. 1519octies45 cod. civ. prevede che "è nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea"46.

